CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PHILIPPE LÉGER

presentate il 13 giugno 2000 *

1. La Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti [1].

I — Contesto normativo

A — *Il diritto comunitario*

3. La direttiva, come enuncia il suo secondo 'considerando', mira a «proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti».

2. Il Conseil de prud'hommes di Metz (Francia) chiede, in sostanza, alla Corte se l'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva possa comprendere la ripresa, da parte di un comune, delle attività di pubblicità e di informazione sui servizi che esso offre ai propri abitanti, esercitate sino a quel momento, nell'interesse di tale comune, da un'associazione senza scopo di lucro.

4. A tal fine, essa stabilisce, all'art. 3, n. 1, primo comma, il trasferimento al cessionario dei diritti e obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro esistente alla data del trasferimento. L'art. 4, n. 1, primo comma, aggiunge che il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. L'art. 4, n. 2, stabilisce inoltre che, «Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è risolto in quanto il trasferimento ai sensi dell'art. 1,

* Lingua originale: il francese.

1 — GU L 61, pag. 26; in prosieguo: la «direttiva 77/187» o la «direttiva».

n. 1, comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro».

5. L'art. 1 determina l'ambito di applicazione della direttiva. Ai sensi del n. 1, «[l]a (...) direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione».

6. L'art. 2 definisce le principali nozioni utilizzate. Il punto b) di tale articolo precisa così che, per «cessionario», occorre intendere «ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento».

B — *Il diritto nazionale*

7. Le disposizioni della direttiva sono state attuate in diritto francese dall'art. L. 122-12 del codice del lavoro, che stabilisce quanto segue:

«La cessazione dell'impresa, salvi i casi di forza maggiore, non libera il datore di lavoro dall'obbligo di osservare il termine di preavviso e di versare, ove del caso, l'indennità prevista dall'articolo L. 122-9 [2].

Qualora sopraggiunga una modificazione nella situazione giuridica del datore di lavoro, in particolare a seguito di successione, vendita, fusione, trasformazione del patrimonio, socializzazione, tutti i contratti di lavoro in essere alla data della modificazione continuano a sussistere tra il nuovo datore di lavoro e il personale dell'impresa».

II — Fatti e procedimento

A — *Fatti*

8. Il signor Mayeur è stato assunto in qualità di dipendente, dal 1° settembre 1989, dall'Association Promotion de l'Information Messine (in prosieguo: l'«APIM»), con un contratto a tempo indeterminato.

2 — Si tratta dell'indennità di licenziamento.

9. L'APIM, associazione senza scopo di lucro, mira, conformemente all'art. 3 del suo statuto, a promuovere, diffondere e rendere note con ogni mezzo le possibilità che la città di Metz e la sua zona d'attrazione offrono in tutti i settori, in modo da agevolare e stimolare lo sviluppo, l'insediamento e la creazione di attività diverse. A tal fine, essa provvede direttamente o tramine terzi alla pubblicazione e alla diffusione di opuscoli, riviste e dépliant. In tale ambito, l'APIM realizza il periodico *Vivre à Metz*.

10. Il signor Mayeur era incaricato dell'attività pubblicitaria dell'APIM e, a tale titolo, il suo compito era di trovare e raccogliere, presso i commercianti della città e gli inserzionisti, fondi per effettuare inserzioni pubblicitarie nel periodico *Vivre à Metz*, redigere contratti e fatture nonché predisporre un rendiconto mensile degli impegni assunti.

11. Dopo lo scioglimento dell'APIM, egli veniva informato del suo licenziamento il 16 settembre 1997, per il seguente motivo economico: cessazione dell'attività dell'APIM.

B — *Procedimento*

12. Il 10 febbraio 1998 il signor Mayeur citava l'APIM dinanzi al Conseil de prud'hommes di Metz per ottenerne la condanna al versamento di un importo pari a 177 262 FRF, a titolo di indennità, per licenziamento illecito, maggiorato degli interessi legali, e alle spese processuali.

13. A sostegno della sua domanda, il signor Mayeur fa valere il fatto di essere il solo dipendente ad essere stato licenziato dopo lo scioglimento dell'APIM e la ripresa delle sue attività da parte della città di Metz.

14. Egli precisa che, in forza della giurisprudenza della Cour de cassation francese, le disposizioni dell'art. L. 122-12 del codice del lavoro francese non sono applicabili se l'attività esercitata da una persona giuridica di diritto privato sia trasferita ad un «établissement public administratif» [3] (ente pubblico amministrativo), persona giuridica di diritto pubblico, soggetto alle norme del diritto pubblico. Per contro, esse sono applicabili qualora la stessa attività esercitata da una persona giuridica di diritto privato sia trasferita ad una persona giuridica di diritto pubblico, soggetta alle regole del diritto privato e considerata come un «établissement public industriel et commercial» [4] (ente pubblico economico), ai sensi del diritto francese.

15. Egli sostiene che tale giurisprudenza è contraria tanto alla lettera quanto allo scopo della direttiva e chiede al giudice a quo di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale.

3 — In prosieguo: «EPA».
4 — In prosieguo: «EPIC».

16. Il giudice a quo precisa che l'art. L. 122-12 del codice del lavoro francese copre le diverse ipotesi di cessione di contratti di lavoro da un'entità privata ad un'altra, ma nulla dice per quanto riguarda la situazione di cessione di contratti di lavoro da un'entità privata ad un organismo pubblico.

17. Nell'accettare la presentazione fatta della giurisprudenza della Cour de cassation francese da parte del ricorrente nella causa a qua, il giudice a quo si interroga sulla compatibilità della distinzione in tal senso effettuata con i termini e lo scopo della direttiva. Infatti, egli constata che, a causa di tale distinzione, solo i dipendenti delle imprese cedute a degli EPIC rientrano nell'ambito delle disposizioni della direttiva, e si chiede se tale interpretazione non abbia come conseguenza di limitare l'ambito di applicazione dell'art. 1 della direttiva, contrariamente alle previsioni di detta direttiva, la cui portata è generale e non implica tale tipo di esclusione. A tal proposito, egli osserva che la Corte, tramite un'interpretazione non letterale della direttiva 77/187, le attribuisce una portata assai più ampia, imponendo il mantenimento dei contratti di lavoro in casi in cui il trasferimento non risulta né da una fusione, né da una cessione contrattuale, e anche ove non esista alcun vincolo giuridico tra gli imprenditori che si susseguono.

18. Secondo il Conseil de prud'hommes di Metz, l'attività esercitata dal signor Mayeur era «un'attività commerciale e lucrativa che è servita direttamente a finanziare il periodico comunale» [5]. Esso precisa inoltre che l'attività dell'APIM è stata interamente ripresa e proseguita dal comune di Metz, che continua, sotto la stessa forma, a realizzare e diffondere la rivista municipale *Vivre à Metz* [6].

19. Il Conseil de prud'hommes di Metz, ritenendo necessario, per risolvere la controversia di cui è adito, ottenere chiarimenti sulla nozione di «trasferimento d'impresa» ai sensi della direttiva, conformemente all'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), ha sottoposto alla Corte, con ordinanza 14 aprile 1999, le seguenti questioni:

«1) Se la direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, sia applicabile in caso di trasferimento di un'attività svolta da una persona giuridica di diritto privato in capo ad una persona giuridica di diritto pubblico.

2) Se debba escludersi l'applicazione della suddetta direttiva in caso di trasferimento ad un "servizio pubblico amministrativo"».

5 — Terzo punto della decisione di rinvio.
6 — Ibidem, quinto punto.

III — Discussione

A — *Osservazioni preliminari*

20. Le questioni come formulate nel dispositivo della decisione di rinvio riguardano due problemi distinti e complementari. Nella prima questione, viene chiesto alla Corte se l'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva ricomprenda l'ipotesi del trasferimento di attività da un'entità di diritto privato ad un'entità di diritto pubblico. Nella seconda questione, si chiede alla Corte se il trasferimento d'impresa previsto dall'art. 1 della direttiva sia escluso nell'ipotesi in cui l'attività esercitata da una persona giuridica di diritto privato sia ceduta a un «service public administratif» [7] (servizio pubblico amministrativo).

21. Le nozioni di «SPA», di «service public industriel et commercial» [8] (servizio pubblico industriale e commerciale), di «EPA» e di «EPIC» corrispondono a precise realtà nel diritto amministrativo francese [9]. Le conseguenze che i giudici francesi ordinari e amministrativi traggono da tali qualificazioni per l'applicazione delle disposizioni della direttiva sono anch'esse particolari [10].

22. Come risulta dalla motivazione della sua decisione di rinvio, il giudice a quo si interroga sulla compatibilità di tale giurisprudenza con le disposizioni della direttiva e l'interpretazione di tali disposizioni datane dalla Corte. Tuttavia, nella fattispecie, egli non precisa i criteri accolti dai giudici nazionali per distinguere le entità definite dal diritto francese come EPA o EPIC, né ciò che occorre intendere per SPIC o SPA, ai sensi del diritto francese.

23. Sono indispensabili due osservazioni. In primo luogo, occorre ricordare al giudice a quo che, ai sensi di una giurisprudenza costante, la Corte ha sempre dichiarato che non le spetta, nell'ambito delle sue competenze ai sensi dell'art. 177 del Trattato, né procedere all'interpretazione delle norme nazionali [11] né decidere la loro compatibilità con il diritto comunitario [12], ma solamente pronunciarsi sull'interpretazione o sulla validità di una disposizione comunitaria, sulla base degli elementi materiali e giuridici presentati dal giudice a quo [13].

7 — In prosieguo: «SPA».

8 — In prosieguo: «SPIC».

9 — V., in particolare, *Juris-Classeur administratif*, fascicolo 150, Editions techniques; Chapus, R., *Droit administratif général*; Lombart, M., *Droit administratif*, Editions Dalloz; Long, M., Weil, P., Braibant, G., Devolvé, P., e Genevois, B., *Les grands arrêts de la jurisprudence administrative* (e specialmente i commenti sulla sentenza del Conseil d'État francese 22 gennaio 1921, Société commerciale de l'ouest africain).

10 — V., in particolare, l'articolo di Saint-Jours, Y., «De l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail en cas de modification du mode de gestion publique ou privée d'un service public», *JCP*, 1986, pag. 159; le conclusioni di Y. Chauvy, avvocato generale della Cour de cassation, riguardanti la sentenza pronunciata dalla chambre sociale, 1° dicembre 1993, n. 3865, PBBS, Spriet, in qualità di mandatario liquidatore dell'associazione Opéra di Lille/AGS-Assedic di Lille e altri, *RJS*, 94/1.

11 — Sentenza 12 ottobre 1993, causa C-37/92, Vanacker e Lesage (Racc. pag. I-4947, punto 7).

12 — Sentenza 6 luglio 1995, causa C-62/93, BP Soupergaz (Racc. pag. I-1883, punto 13).

13 — Sentenza 2 giugno 1994, causa C-30/93, AC-ATEL Electronics Vertriebs (Racc. pag. I-2305, punto 16).

24. Ritengo di conseguenza di non poter esaminare in abstracto se la direttiva debba applicarsi ad una situazione come quella degli SPA, ai sensi del diritto francese.

25. In secondo luogo, nell'ambito della collaborazione tra i giudici nazionali e la Corte, come risulta dal procedimento instaurato dall'art. 177 del Trattato [14], occorre inoltre ricordare al giudice a quo che è riconosciuto alla Corte il diritto di estrapolare dal testo delle questioni sollevate, tenuto conto dei dati riferiti dalla decisione di rinvio, gli elementi di interpretazione che rientrano nell'ambito del diritto comunitario [15]. In altri termini, sulla base degli elementi di fatto e di diritto indicati nella decisione di rinvio, la Corte afferma di dover, nell'ambito dei compiti attribuitile dall'art. 177 del Trattato, mettere in evidenza il vero oggetto della controversia nella causa a qua per fornire al giudice a quo gli elementi d'interpretazione riconducibili al diritto comunitario che gli saranno utili per risolvere la controversia di cui è adito. Di conseguenza, se ciò risulta necessario, la Corte procede alla riformulazione delle questioni sollevate.

26. Tenuto conto di tale seconda osservazione, del tenore delle questioni e della motivazione della decisione di rinvio, suggerisco alla Corte di procedere alla riformulazione delle questioni pregiudiziali sollevate nel seguente modo:

Con le questioni sottoposte alla Corte, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice a quo chiede se, e in quali condizioni, la direttiva si applichi alla situazione di un'associazione senza scopo di lucro, persona giuridica di diritto privato, che ceda la sua attività di pubblicità e informazione sui servizi che un comune offre ai propri abitanti, esercitata sino ad allora nell'interesse di un comune, ad una persona giuridica di diritto pubblico, nella fattispecie il comune di Metz.

B — *Soluzione della questione come riformulata*

27. Ai sensi dell'art. 1, n. 1, la direttiva è applicabile ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad *un nuovo imprenditore* in seguito a *cessione contrattuale* o a fusione. Sulla base delle disposizioni di tale articolo, la Corte ha sempre dichiarato che il trasferimento d'impresa, ai sensi della direttiva, presuppone, in primo luogo, l'esistenza di un trasferimento d'attività economica tra due entità distinte in seguito a cessione contrattuale. Tale condizione è necessaria ma non sufficiente. Infatti, affinché vi sia trasferimento, occorre, in secondo luogo, che l'entità ceduta abbia conservato la sua attività al di là del trasferimento. Per la soluzione della questione pregiudiziale è necessario pertanto accertare se ricorrano

14 — Si tratta di fornire, principalmente, a quest'ultimo una soluzione utile per risolvere la controversia di cui è adito (v., ad esempio, sentenza 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier, Racc. pag. 1207, punto 10).

15 — Sentenza 13 marzo 1986, causa 54/85, Mirepoix (Racc. pag. 1067, punto 6).

tali presupposti, che sono costantemente ricordati dalla Corte.

1. Il presupposto consistente nel trasferimento d'attività economica tra due entità distinte in seguito a cessione contrattuale

a) Le tesi dedotte

28. Il governo francese ha osservato, nel corso dell'udienza, che la direttiva 77/187 si applicherebbe solo se *l'impresa trasferita esercitasse un'attività economica* e il cedente e il cessionario costituissero due entità distinte. Tali condizioni non sarebbero soddisfatte nella fattispecie.

29. Da un lato, secondo il governo francese, non esistono nella fattispecie due entità distinte costituite dal cedente, l'APIM, e dal cessionario, il comune di Metz.

30. Infatti, l'esame dei fatti consentirebbe di constatare che:

— l'APIM è stata creata dal sindaco della città,

— i suoi dirigenti erano membri elettivi o dipendenti comunali,

— l'essenziale delle sue risorse era costituito da sovvenzioni comunali e non da proventi ottenuti come corrispettivo di prestazioni fornite.

31. Il governo francese conclude che l'APIM non è un'entità distinta dall'entità che ne ha proseguito l'attività, ma solamente un'«emanazione» del comune di Metz.

32. Dall'altro, il governo francese sostiene che l'attività esercitata dall'APIM, per conto del comune di Metz, non era un'attività economica.

33. In tal senso, risulterebbe dagli atti che l'attività principale dell'APIM consisteva nel promuovere la città di Metz e nel richiamare sul suo territorio attività economiche. Tale attività, esercitata per conto di una collettività locale e a favore dell'interesse generale, quindi a scopo di pubblico interesse, non potrebbe essere considerata come attività economica, ma sarebbe assimilabile a una missione di interesse generale.

34. Il governo francese afferma che l'APIM era pertanto una specie di «servizio pubblico» incaricato di un servizio d'interesse generale soggetto alle regole del diritto privato.

35. Infine, come risulterebbe anche dai fatti di causa, la città di Metz aveva deciso di rilevare l'attività sino a quel momento esercitata dall'APIM.

36. Poiché l'APIM deve essere ritenuta come una emanazione della città di Metz e poiché essa non esercitava un'attività economica, una tale situazione si risolva, secondo il governo francese, in una riorganizzazione di strutture della pubblica amministrazione che, ai sensi della giurisprudenza Henke [16] della Corte, esula dall'ambito di applicazione della direttiva 77/187.

37. Di conseguenza, il governo francese suggerisce alla Corte di dichiarare che una situazione come quella di cui trattasi nella causa a qua non costituisce un trasferimento di impresa ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva, ma una riorganizzazione amministrativa o un trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi.

38. La Commissione ritiene che la tesi della riorganizzazione delle strutture di attività amministrative tra entità pubbliche incaricate di mansioni di interesse generale sviluppata dal governo francese non sia convincente. Essa sostiene che l'APIM è stata gestita secondo le norme del diritto privato e che l'attività esercitata deve essere qualificata come attività economica.

b) Valutazione

i) Sulla sussistenza di un trasferimento in seguito a cessione contrattuale o a fusione

39. Ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva, il trasferimento di impresa risulta da cessione contrattuale o da fusione.

40. Il giudice a quo constata che l'attività dell'APIM è stata interamente ripresa dal comune di Metz, ma non fornisce nessuna precisazione riguardo alla natura giuridica dell'atto che ha permesso al comune di procedere alla ripresa di tale attività.

41. La nozione di «cessione contrattuale» non è definita dalla direttiva, ma dalla giurisprudenza della Corte. A causa delle differenze tra le versioni linguistiche della direttiva e delle divergenze tra gli ordina-

16 — Sentenza 15 ottobre 1996, causa C-298/94 (Racc. pag. I-4989).

menti nazionali su tale nozione, la Corte ha dichiarato che tale concetto non implica necessariamente l'esistenza di un legame contrattuale tra il cedente e il cessionario. Secondo la Corte, tale nozione deve essere interpretata in *modo sufficientemente elastico* per rispondere all'obiettivo della direttiva, che è quello di tutelare i lavoratori subordinati in caso di trasferimento d'impresa [17].

42. La Corte ha pertanto affermato che «tale direttiva si applicava in *tutti i casi di cambiamento*, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica *responsabile dell'impresa*, che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa» [18], «a prescindere dal trasferimento della proprietà dell'impresa stessa» [19]. Tenuto conto dell'obiettivo perseguito dalla direttiva, la Corte ha dichiarato che «i dipendenti dell'impresa che cambia imprenditore, senza che vi sia trasferimento di proprietà, si trovano infatti in situazione analoga a quella dei dipendenti dell'impresa venduta ed hanno quindi bisogno di una tutela equivalente» [20].

43. Per tale motivo, nella citata sentenza Ny Mølle Kro, la Corte ha dichiarato che, «nel caso in cui il proprietario esercisca nuovamente l'impresa locata, in seguito ad inadempimento del contratto da parte del conduttore (il) nuovo esercizio (che) avviene anch'esso in base al contratto di locazione (...) deve del pari essere considerato un trasferimento d'impresa ad altro imprenditore, dovuto a cessione contrattuale ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva» [21].

44. Inoltre la Corte, basandosi sempre sull'obiettivo perseguito dalla direttiva, ha dichiarato che quest'ultima può applicarsi in assenza di rapporti contrattuali diretti tra il cedente ed il cessionario [22].

45. Nella sentenza 19 maggio 1992, Redmond Stichting [23], la Corte ha osservato che una situazione come quella costituita dal proseguimento, da parte della fondazione Sigma, dell'attività di assistenza ai tossicomani svolta sino a quel momento dalla fondazione Redmond, grazie alle sovvenzioni concesse a tal fine da un comune, doveva considerarsi come un trasferimento d'impresa ai sensi dell'art. 1 della direttiva in quanto la fondazione Sigma avesse ripreso la maggior parte dei dipendenti che lavoravano sino a quel momento per la fondazione Redmond. Così, la situazione nella quale il cedente, la fondazione Redmond, e il cessionario, la fondazione Sigma, non erano vincolati da nessun legame contrattuale, ma esistevano rapporti contrattuali tra il comune — autorità che concedeva le sovvenzioni destinate a finanziare l'attività di assistenza ai tossicomani — e la fondazione Sigma — entità che proseguiva le attività della fondazione Redmond — era inclusa nella nozione di

17 — Sentenza 7 marzo 1996, cause riunite C-171/94 e C-172/94, Merckx e Neuhuys (Racc. pag. I-1253, punto 28).

18 — Ibidem, il corsivo è mio.

19 — Sentenza 17 dicembre 1987, causa 287/86, Ny Molle Kro (Racc. pag. 5465, punto 12).

20 — Ibidem.

21 — Punto 14.

22 — Sentenza Merckx e Neuhuys, citata, punto 30.

23 — Causa C-29/91 (Racc. pag. I-3189).

«cessione contrattuale» prevista dall'art. 1, n. 1, della direttiva.

46. Analogamente, nella sentenza 10 febbraio 1988, Tellerup, denominata «Daddy's Dance Hall» [24], la Corte ha affermato che la direttiva si applica in una situazione in cui il proprietario dell'impresa cede quest'ultima ad un nuovo concessionario che prosegue l'esercizio senza interruzione, con lo stesso personale precedentemente licenziato alla scadenza della prima concessione anche se la *concessione non era trasferibile* ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili.

47. Il criterio determinante per valutare se sussista una «cessione contrattuale», ai sensi della direttiva, non è quindi l'esistenza di un vincolo contrattuale diretto tra il cedente ed il cessionario, ma quello del cambiamento della persona — giuridica o fisica — responsabile della gestione dell'impresa che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa.

48. La situazione descritta nella decisione di rinvio è quella di un'associazione senza scopo di lucro, l'APIM, che è stata sciolta e la cui attività è stata interamente ripresa e proseguita dal comune di Metz che continua, sotto la stessa forma e con la maggior parte del personale che lavorava precedentemente per l'APIM, a realizzare e diffondere il periodico *Vivre à Metz*.

49. Come risulta dagli elementi così forniti dal giudice a quo, il comune di Metz, riprendendo integralmente l'attività dell'APIM e proseguendone la gestione, è diventato responsabile di tale impresa. Di conseguenza, esso deve essere considerato come subentrato negli obblighi del precedente datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'entità trasferita. Conformemente alla definizione che la Corte ha attribuito alla nozione di «cessione contrattuale», occorre quindi concludere che una situazione come quella di cui trattasi nella causa a qua rientra nell'ambito della nozione di «cessione contrattuale» prevista dall'art. 1, n. 1, della direttiva.

ii) Sulla sussistenza di due entità distinte

50. La Corte ha già risposto all'argomento del governo francese secondo il quale non si configurerebbero nella specie due entità distinte, a causa degli stretti vincoli che legano, sin dall'origine della creazione dell'APIM, tale associazione al comune di Metz. Nella sentenza 2 dicembre 1999, Allen e a. [25], veniva chiesto infatti alla Corte se la direttiva potesse applicarsi ad un trasferimento tra due società di uno stesso gruppo, che avevano gli stessi proprietari, la stessa direzione, gli stessi locali, che svolgevano la stessa attività e che non

24 — Causa 324/86 (Racc. pag. 739).

25 — Causa C-234/98 (Racc. pag. I-8643).

disponevano di nessuna autonomia reale, l'una rispetto all'altra, nel determinare la propria condotta sul mercato. Per escludere l'applicazione della direttiva, era stata difesa l'idea che, nel contesto del diritto della concorrenza, due società del genere sarebbero state considerate come un'impresa unica [26]. Era stato pertanto sostenuto dal cessionario che la necessaria presa in conto della realtà economica avrebbe imposto, allo stesso modo, di considerare le due consociate come un solo datore di lavoro ai sensi della direttiva 77/187. Di conseguenza, in mancanza di trasferimento d'impresa, la direttiva non avrebbe dovuto applicarsi a tale tipo di situazione.

51. La Corte non ha accolto tale argomento [27] e ha in particolare dichiarato che: «con tale direttiva si è inteso disciplinare qualunque mutamento giuridico della persona del datore del lavoro, qualora siano del resto soddisfatte le altre condizioni da essa stabilite, e che pertanto la direttiva può essere applicata ad un trasferimento tra due consociate di uno stesso gruppo che costituiscono persone giuridiche distinte ognuna delle quali ha contratto rapporti di lavoro specifici con i rispettivi dipendenti. A questo proposito è inconferente che le società di cui è causa abbiano non solo gli stessi proprietari ma altresì la stessa direzione e gli stessi locali e siano impegnate nell'esecuzione dello stesso lavoro» [28].

26 — Sentenza 24 ottobre 1996, causa C-73/95 P, Viho/Commissione (Racc. pag. I-5457).

27 — V., per la motivazione di tale decisione, i punti 19 e 20 della citata sentenza Allen e a.

28 — Ibidem, punto 17.

52. Nella causa a qua, è pacifico che l'APIM ha una personalità giuridica distinta dal comune di Metz, che essa è stata sciolta e che la sua attività è stata ripresa dal citato comune, persona giuridica di diritto pubblico. Tale situazione è simile a quella che la Corte ha esaminato in occasione della citata causa Allen e a., in quanto si è in presenza di un trasferimento di attività tra due persone giuridiche distinte, ognuna delle quali ha contratto rapporti di lavoro specifici con i rispettivi dipendenti. La creazione dell'APIM da parte del sindaco della città, il fatto che la sua direzione fosse composta da membri elettivi o dipendenti comunali, che l'essenziale delle sue risorse fosse costituito da sovvenzioni comunali e non dai proventi realizzati come corrispettivo di prestazioni fornite, sono di conseguenza irrilevanti e non sono sufficienti ad escludere l'applicazione della direttiva.

53. Ne concludo che l'APIM è un'entità distinta dall'entità che prosegue le sue attività e che la direttiva può applicarsi ad una situazione come quella di cui trattasi nella causa a qua se sono soddisfatte le altre condizioni dettate dalla direttiva.

iii) Sulla sussistenza di un trasferimento d'attività economica

54. La Corte ha sempre dichiarato che, «perché la direttiva 77/187 sia applicabile, occorre (...) che il trasferimento abbia ad oggetto *un'entità economica organizzata in modo stabile*, la cui attività non si limiti

all'esecuzione di un'opera determinata (...). La nozione di entità si richiama quindi ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono *l'esercizio di un'attività economica* finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo» [29].

55. Secondo il governo francese, l'attività esercitata dall'APIM per conto del comune di Metz non può essere qualificata come attività economica. Risulterebbe dagli atti che l'attività essenziale dell'APIM consisteva nel promuovere la città di Metz e attirare sul proprio territorio attività economiche. Tale attività, esercitata per conto di un ente locale e a favore dell'interesse generale, quindi a scopo di interesse pubblico, sarebbe riconducibile piuttosto a mansioni di interesse generale.

56. Tale non è tuttavia la definizione che la Corte dà alla nozione di «attività economica».

57. Ai sensi della giurisprudenza costante della Corte [30], qualsiasi attività che consiste nell'offrire beni e servizi su un dato mercato costituisce un'attività economica. La Corte ha così qualificato come «attività economica» un'attività di collocamento di manodopera, in quanto la circostanza che le attività fossero di norma affidate a uffici pubblici non incideva affatto sulla natura economica delle dette attività [31].

58. Tale definizione fornita nel contesto del diritto della concorrenza e della libera circolazione dei servizi è stata recepita nell'ambito della direttiva 77/187. È in tal senso che, secondo la Corte, costituisce «attività economica», ai sensi della direttiva 77/187:

— un'attività di assistenza ai tossicomani esercitata da una fondazione, persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro [32];

— un'attività di assistenza a domicilio a favore di persone disabili, attribuita da un organismo di diritto pubblico ad una persona giuridica di diritto privato [33].

59. Inoltre, sono stati considerati come rientranti nell'ambito di applicazione ratione materiae dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 i trasferimenti di entità senza scopo di lucro [34].

29 — Sentenza 10 dicembre 1998, cause riunite C-173/96 e C-247/96, Hidalgo e a. (Racc. pag. I-8237, punto 25, il corsivo è mio).

30 — Sentenze 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 2599), o ancora 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia (Racc. pag. I-3851).

31 — Sentenza 11 dicembre 1997, causa C-55/96, Job Centre (Racc. pag. I-7119).

32 — Sentenza Redmond Stichting, citata.

33 — Sentenza Hidalgo e a., citata, punto 24.

34 — Sentenza 8 giugno 1994, causa C-382/92, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-2435, punto 44) o ancora citata sentenza Redmond Stichting.

60. Per contro, una struttura della pubblica amministrazione che svolge, in via principale, mansioni comportanti l'esercizio di pubblici poteri non può costituire un'entità economica, anche se, in modo marginale, determinate attività svolte al suo interno sono di natura economica [35].

61. Inoltre, non sono attività economiche gli impieghi che, sebbene svolti da una struttura che potrebbe essere qualificata come entità economica, sono connessi all'esercizio di pubblici poteri [36].

La Corte ha tuttavia dato una definizione restrittiva di tale tipo di impieghi. Tale qualificazione è riservata ai soli impieghi che implicano una vera partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio di pubblici poteri e alle funzioni che hanno ad oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche [37]. Tale definizione comprende gli impieghi che concorrono a compiti particolari dell'amministrazione pubblica — ad esempio la difesa nazionale, la sicurezza interna, le finanze pubbliche, la giustizia e gli affari interni, gli impieghi che rientrano nell'ambito dei ministeri e delle banche centrali — a condizione che le attività di cui trattasi ruotino specificatamente intorno ad un potere politico e giudiziario.

35 — V. sentenza Henke, citata, punto 17.

36 — Ibidem. V. anche sentenza Hidalgo e a., citata, punto 24.

37 — Sentenze 2 luglio 1996, causa C-290/94, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-3285); causa C-173/94, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-3265), e causa C-473/93, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-3207).

62. Per quanto riguarda l'APIM, come risulta dalla decisione di rinvio, il suo oggetto consisteva in attività di pubblicità e d'informazione sui servizi che il comune di Metz offriva ai propri abitanti. Tali attività, che sono sicuramente attività di servizi, non rientrano nell'ambito dell'esercizio di pubblici poteri in quanto esse non partecipano in modo diretto o indiretto all'esercizio di pubblici poteri. Di conseguenza, anche se tali attività sono state svolte nell'interesse del comune, da un'associazione senza scopo di lucro, esse rientrano perfettamente nella definizione d'attività economica data dalla Corte.

63. Inoltre, per quanto riguarda l'impiego del signor Mayeur nell'APIM, come risulta dalla decisione di rinvio, quest'ultimo era incaricato dell'attività pubblicitaria dell'APIM e, a tale titolo, doveva trovare e raccogliere, presso i commercianti della città e gli inserzionisti, fondi per effettuare inserzioni pubblicitarie nel periodico *Vivre à Metz*, redigere i contratti, rilasciare fatture, realizzando un rendiconto mensile degli impegni assunti. Tali compiti sono anch'essi attività economiche.

64. Come risulta da quanto precede, nelle circostanze di cui trattasi nella causa a qua, l'APIM — l'entità cedente — e il comune di Metz — l'entità cessionaria — sono effettivamente due entità distinte l'una dall'altra e le attività trasferite dall'APIM non rientrano nelle prerogative dei pubblici poteri e sono attività economiche. Di conseguenza, l'argomento relativo alla riorganizzazione amministrativa o al trasferimento di funzioni amministrative tra enti

amministrativi dedotto dal governo francese non è fondato.

2. La conservazione dell'identità dell'entità ceduta dopo il trasferimento

a) Le tesi dedotte

65. Tutte le parti intervenienti ammettono che il trasferimento da un'entità economica di diritto privato ad un'entità economica di diritto pubblico rientra, in via di principio, nell'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva [38]. La loro analisi, tuttavia, diverge circa le conseguenze da trarre, per quanto riguarda l'applicazione della direttiva, dalla situazione in cui il cessionario, persona giuridica di diritto pubblico, prosegue l'attività trasferita conformandosi alle norme del diritto pubblico.

66. Nelle loro osservazioni scritte, il governo francese e l'APIM sottolineano che, ai sensi della giurisprudenza costante della Corte, la direttiva 77/187 si può applicare solo se *l'entità ceduta conserva la propria identità*. Tale situazione presupporrebbe non solo che l'attività esercitata dal cessionario sia identica a quella esercitata sino ad allora dal cedente, ma anche che la stessa entità resti immutata malgrado il trasferimento.

67. Nella fattispecie, il governo francese e l'APIM non contestano che l'attività dell'APIM sia stata proseguita dalla città di Metz in modo identico a quella che era esercitata dall'associazione prima dello scioglimento. Tuttavia, essi asseriscono che l'identità dell'entità che prosegue dette attività solleverebbe difficoltà. Essi ricordano a tal proposito che il diritto pubblico francese impone alle persone giuridiche di diritto pubblico che riprendono, sotto la forma di SPA, un'attività gestita sino a quel momento da una persona — fisica o giuridica — di diritto privato l'osservanza di norme di gestione, di esercizio e di funzionamento specialmente previste dal diritto pubblico. Le differenze notevoli di struttura e di natura che dividono le entità succedutesi nello svolgimento della stessa prestazione indurrebbero a considerare che il criterio dell'identità dell'entità non sia soddisfatto. Secondo il governo francese e l'APIM, il trasferimento dell'attività dall'APIM al comune di Metz, sotto forma di SPA, ha comportato modifiche sostanziali nelle modalità di gestione e di esercizio nonché nelle condizioni di funzionamento dell'entità ceduta, vale a dire l'APIM. Ciò implicherebbe in ogni caso la scomparsa dell'impresa cedente e la cessazione della sua attività.

68. Il governo francese e l'APIM affermano che tale soluzione è stata accolta dalla Cour de cassation francese. Quest'ultima ha sempre dichiarato che l'art. L. 122-12 del codice del lavoro deve essere interpretato nel senso che le modalità di ripresa dell'attività esercitata dal cedente, persona fisica o giuridica di diritto privato, dal cessionario, persona giuridica di diritto

38 — Tale tesi è corroborata dal diritto positivo dei diversi Stati membri.

pubblico, determinano l'applicazione o no della direttiva.

69. Ai sensi delle sentenze pronunciate da tale giudice nazionale, le disposizioni dell'art. L. 122-12 del codice del lavoro si applicano solamente se l'entità pubblica che prosegue l'attività esercitata precedentemente dal cedente, persona giuridica di diritto privato, si comporti come un'impresa privata e conformemente alle norme del diritto privato [39]. Per contro, esse non si applicano qualora l'entità gestisca l'attività ripresa sotto la forma di SPA e quindi secondo le norme del diritto pubblico [40].

In tale ipotesi, la Cour de cassation francese afferma che non vi è trasferimento d'impresa in forza della direttiva 77/187 e che la ripresa dell'attività da parte di un EPA comporta la cessazione dell'impresa.

70. Inoltre, il governo francese sottolinea che il proseguimento di un'attività da parte di un'entità pubblica sotto forma di SPA le vieta di mantenere o trasformare i contratti di lavoro di diritto privato in quanto gli agenti dei servizi pubblici amministrativi possono essere solo agenti di diritto pubblico, soggetti al diritto amministrativo.

71. Il governo francese propone di conseguenza di risolvere la questione pregiudiziale nel senso che la direttiva 77/187 si applicherebbe, in caso di trasferimento di un'attività da una persona giuridica di diritto privato ad una persona giuridica di diritto pubblico, se tale persona giuridica di diritto pubblico prosegua l'attività sotto forma di un servizio che, per il suo oggetto, l'origine delle sue risorse e le modalità di funzionamento, sia assimilabile a un'impresa privata e sia riconosciuta come SPIC. Per contro, l'applicazione della direttiva 77/187 sarebbe esclusa qualora l'entità pubblica decida di riprendere l'attività scegliendo modalità di organizzazione e di funzionamento che rientrino nell'ambito delle norme di diritto pubblico.

72. La Commissione ha osservato, nel corso dell'udienza, che essa aveva adottato una posizione molto prudente nelle sue osservazioni scritte in attesa di taluni chiarimenti riguardo la giurisprudenza della Cour de cassation francese. In particolare, essa avrebbe voluto capire i motivi per i quali tale giudice dichiara che la ripresa di un'attività economica da parte di un'entità del settore pubblico qualificata come EPIC consente l'applicazione della direttiva 77/187 mentre la ripresa di una tale attività da parte di un'entità del settore pubblico qualificata come EPA non lo consente. Orbene, essa constatava che nessuna precisazione è stata fornita né dal giudice a quo né dalle parti intervenienti

39 — Il governo francese cita in tal senso la sentenza della chambre sociale della Cour de cassation, 7 ottobre 1992, Compagnie des eaux et de l'ozone/M. Elie e a. (*Bulletin* 1992, n. 500, pag. 317), in cui è stato dichiarato che «La ripresa da parte di un comune di un'entità economica autonoma che conserva la propria identità, sotto forma di un servizio pubblico industriale e commerciale, comporta l'applicazione delle disposizioni dell'art. L. 122-12, secondo comma, del codice del lavoro (...)».

40 — Il governo francese fa valere così, nell'allegato delle sue osservazioni scritte, la sentenza della chambre sociale della Cour de cassation, 24 ottobre 1989, Société clinique de Nouméa e a./M. Rousseau (*Bulletin* 1989, n. 609), la quale ha dichiarato che «la liquidazione della società Clinique de Nouméa nel momento in cui la sua attività era ripresa da un ente pubblico a carattere amministrativo comportava la cessazione dell'impresa (...)», o ancora la sentenza 30 giugno 1983, n. 1389, della chambre sociale della Cour de cassation, ai sensi della quale «la città di Vandœuvre, riprendendo l'asilo-nido, assicurava la gestione di un servizio pubblico a carattere amministrativo; (...) pertanto l'interessata si trovava soggetta ad uno statuto di diritto pubblico, il che escludeva l'applicazione dell'art. L. 122-12 del codice del lavoro».

nelle loro osservazioni scritte o orali. Inoltre, essa ha sottolineato che mancano anche gli elementi relativi ai criteri che consentono di distinguere tali concetti, i quali esistono solo in diritto francese.

73. Infine, la Commissione ha spiegato che, se la distinzione effettuata dalla giurisprudenza francese trova la sua origine nell'obbligo, per l'entità pubblica che prosegue l'attività ceduta da una persona giuridica di diritto privato, di osservare le norme di diritto pubblico, in particolare per quanto riguarda il rapporto di lavoro con i propri dipendenti, deve applicarsi l'art. 4, n. 2, della direttiva. Secondo la Commissione, la situazione nella quale il cessionario, persona giuridica di diritto pubblico, è privato, per il solo fatto del trasferimento, della possibilità di mantenere i contratti di lavoro stipulati secondo le norme del diritto privato o di trasformarli in contratti di diritto pubblico deve essere considerata come una risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro dovuta alla responsabilità del datore di lavoro, conformemente alle disposizioni dell'art. 4, n. 2, della direttiva.

74. Il signor Mayeur osserva che l'obiettivo della direttiva 77/187 è di garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'entità economica, a prescindere dal cambiamento del titolare.

75. A suo parere, né il disposto dell'art. 1 della direttiva 77/187 né la giurisprudenza della Corte consentono di elevare la qualità del cedente o del cessionario dell'entità economica a criterio determinante l'applicazione di tale direttiva.

76. Per tali motivi, ritiene che l'ipotesi del trasferimento da un'entità di diritto privato ad un'entità di diritto pubblico non sia a priori esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 77/187 anche se, a causa di tale trasferimento, il lavoratore sia soggetto ad uno statuto di diritto pubblico.

77. Il signor Mayeur conclude che la direttiva 77/187 deve applicarsi qualora il giudice nazionale accerti il trasferimento di un'entità economica a prescindere dalla qualità o dalla forma giuridica del cessionario dell'attività. In altri termini, l'applicazione della direttiva non deve essere esclusa sulla sola base del criterio della ripresa di un'entità economica da parte di uno SPA.

b) Valutazione

78. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, «*il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi di detta direttiva consiste nell'accertare se l'entità in questione abbia conservato la propria identità*» [41].

41 — V., in particolare, sentenza 19 settembre 1995, causa C-48/94, Rygaard (Racc. pag. I-2745, punto 15, il corsivo è mio) e sentenza ivi citata.

79. Per determinare se tale condizione sia soddisfatta, la Corte raccomanda al giudice nazionale di valutare, in primo luogo, «se la gestione dell'entità di cui trattasi sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, con le stesse attività economiche o con attività analoghe» [42].

80. Tuttavia, la circostanza che l'attività svolta dal precedente e dal nuovo datore di lavoro sia analoga non consente di concludere ipso facto nel senso che sussiste il trasferimento di un'entità economica. Infatti, un'entità non può essere ridotta all'attività che esercita [43].

81. Per tale motivo, la Corte ha dichiarato che l'esistenza di un trasferimento di entità, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva, è subordinata, in secondo luogo, alla cessione dei mezzi necessari alla sua gestione. In altri termini, il trasferimento di un'entità economica, ai sensi della direttiva, implica non solo che il cessionario prosegua la stessa attività esercitata precedentemente dal cedente — o un'attività analoga —, ma anche che sia ceduto l'insieme dei mezzi necessari al proseguimento dell'attività — o i mezzi indispensabili all'esercizio di tale attività —, tenuto conto della specificità dell'entità trasferita di cui trattasi [44].

42 — Ibidem, punto 16.

43 — Sentenza 11 marzo 1997, causa C-13/95, Süzen (Racc. pag. I-1259, punto 15).

44 — V., in particolare, sentenza Hidalgo e a., citata, punto 29.

i) Sull'identità dell'attività svolta dalle due entità

82. Come risulta dalla decisione di rinvio, l'attività esercitata dall'APIM è stata interamente ripresa e proseguita dalla città di Metz che continua, sotto la stessa forma, a realizzare e diffondere il periodico *Vivre à Metz*.

83. Si deve pertanto ritenere che la condizione dell'identità dell'attività esercitata dalla precedente e dalla nuova entità sia soddisfatta [45].

ii) Sull'identità delle entità

84. Il giudice a quo è confrontato a due tipi di difficoltà per quanto riguarda tale condizione. In primo luogo, egli deve accertare se la circostanza che il cedente e il cessionario non abbiano la stessa personalità giuridica lo privi della facoltà di concludere nel senso che ricorre la condizione d'identità richiesta dalla Corte. In secondo luogo, tenuto conto del dibattimento dinanzi alla Corte, il giudice a quo potrebbe essere indotto a giudicare se sia tale da escludere l'applicazione della direttiva anche il fatto che l'entità cessionaria debba gestire l'attività ceduta modificando le regole di gestione, di finanziamento, di organizza-

45 — Ciò è del resto pacifico.

zione o le norme giuridiche che si imponevano precedentemente all'entità cedente.

— Sulla modifica della natura giuridica o della qualità del cessionario

85. Il giudice a quo chiede se la direttiva si possa applicare ad una situazione in cui il cessionario sia una persona giuridica di diritto pubblico.

86. Tutte le parti intervenienti reputano che la direttiva sia applicabile al trasferimento da un'entità economica, persona giuridica di diritto privato, ad un'altra entità, persona giuridica di diritto pubblico, che prosegue l'attività economica ceduta. In altri termini, la natura giuridica del cessionario sarebbe poco rilevante qualora l'identità dell'entità sia conservata al di là del trasferimento [46].

87. Condivido tale parere per motivi attinenti tanto al tenore delle disposizioni della direttiva e allo scopo di quest'ultima, quanto alla giurisprudenza della Corte.

88. Infatti, occorre rilevare che il «cessionario», ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva, è definito come «ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento».

89. Niente nel testo di tale articolo consente di escludere dall'ambito di applicazione della direttiva l'ipotesi di ripresa dell'attività economica esercitata da una persona fisica o giuridica di diritto privato da parte di un'altra persona giuridica di diritto pubblico.

90. Tale lettura è confermata dallo scopo della direttiva, che mira a «garantire, per quanto possibile, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell'imprenditore, consentendo loro di rimanere al servizio del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite con l'imprenditore cedente» [47].

91. In altri termini, il criterio essenziale che consente di stabilire l'esistenza di un trasferimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva non è qualità o lo status del responsabile della gestione, ma la ripresa dell'attività e dei mezzi necessari alla

46 — Occorre peraltro notare che i diritti nazionali dei diversi Stati membri non escludono a priori l'applicazione della direttiva per il semplice fatto che l'entità che prosegue l'attività è una persona giuridica di diritto pubblico.

47 — V., in particolare, sentenza Daddy's Dance Hall, citata, punto 9.

gestione di tale attività da parte del cessionario.

92. La Corte ha seguito un approccio identico per determinare la nozione di «impresa» nell'ambito del diritto della concorrenza. In tal senso, secondo la giurisprudenza della Corte, «la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che svolge un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (...)» [48].

93. Inoltre, nella citata sentenza Hidalgo e a., la Corte ha precisato che «la circostanza che il servizio o l'appalto in questione sia stato *concesso o assegnato ad un ente di diritto pubblico* non è atta ad escludere l'applicazione della direttiva 77/187 in quanto né l'attività di assistenza a domicilio a favore delle persone disabili né quella di sorveglianza rientrano nell'esercizio dei pubblici poteri» [49]. La Corte ha dichiarato perciò che il fatto che il cedente, ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva, sia una persona giuridica di diritto pubblico era irrilevante ai fini dell'applicazione della direttiva.

94. Sarebbe vano cercare le ragioni che dovrebbero indurci a concludere in modo diverso qualora il cessionario sia una persona giuridica di diritto pubblico.

95. Tale posizione è stata avallata dal legislatore comunitario che, nella direttiva 98/50/CE [50], il cui termine di recepimento scade il 17 luglio 2001, ha modificato l'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187. Tale disposizione precisa ormai che «La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un'attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro. Una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici, non costituisce trasferimento ai sensi della presente direttiva» [51].

96. Come risulta da quanto precede, la direttiva è applicabile in una situazione in cui il cessionario è una persona giuridica di diritto pubblico.

— Sulla modifica delle modalità di gestione, di finanziamento, di organizzazione o delle norme giuridiche applicabili all'entità ceduta

97. Come già visto, secondo la Corte il criterio decisivo per stabilire se si configuri

48 — Sentenze 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser (Racc. pag. I-1979, punto 21); 16 novembre 1995, causa C-244/94, Fédération française des sociétés d'assurance e a. (Racc. pag. I-4013, punto 14) e sentenza Job Center, citata, punto 21.

49 — Punto 24.

50 — Direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187 (GU L 201, pag. 88).

51 — Lett. c).

un trasferimento ai sensi della direttiva consiste nell'accertare se il cessionario prosegua l'attività dell'entità ceduta, o un'attività analoga, e se i mezzi necessari al funzionamento dell'impresa — personale, elementi materiali [locali, scorte, attrezzi, macchine (...)] e immateriali [clientela (...)] siano stati trasferiti all'entità che prosegue l'attività [52].

98. Spetta pertanto al giudice a quo valutare, alla luce di tale definizione, se ricorrano i presupposti di un trasferimento di un'entità economica.

99. A tal fine, egli dovrà «prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, tra le quali rientrano in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, come gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività. Tali elementi costituiscono tuttavia soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente» [53].

52 — V. paragrafi 78-81 delle presenti conclusioni.

53 — Sentenza Allen e a., citata, punto 26.

100. Inoltre, la Corte ha anche evidenziato che, nell'adempimento di tale compito, il giudice di merito dovrà valutare l'importanza da attribuire rispettivamente ai diversi elementi evocati, in funzione delle circostanze [54] e della specificità dell'entità trasferita [55] tenendo conto in particolare del settore di attività nel quale essa opera.

101. Così, se, in via di principio, un'entità economica organizzata presuppone l'esistenza di una collettività di lavoratori e di elementi patrimoniali significativi — elementi materiali o immateriali —, una tale entità può esistere in assenza di qualsiasi patrimonio esistente nel patrimonio della precedente impresa [56]. La Corte ha accolto tale tesi nell'ipotesi di imprese di pulizia e di sorveglianza [57].

102. Elementi come l'organizzazione, il funzionamento, il finanziamento, la

54 — Ibidem, punto 28.

55 — V., in particolare, sentenza Hidalgo e a., citata, punto 29.

56 — V. sentenza Süzen, citata (punto 18, il corsivo è mio), che precisa che: «il giudice nazionale deve tener conto in particolare, nell'ambito della valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione de qua, del genere di impresa o di stabilimento di cui trattasi. Ne consegue che *l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri attinenti alla sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva varia necessariamente in funzione dell'attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento in questione.* Quando, in particolare, un'entità economica sia in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali — materiali o immateriali — significativi, *la conservazione della sua identità, al di là dell'operazione di cui essa è oggetto, non può, per ipotesi, dipendere dalla cessione di tali elementi*».

57 — V., in particolare, sentenza Hidalgo e a., citata, punto 26.

gestione, le norme giuridiche applicabili all'entità ceduta potrebbero caratterizzare specificamente un'entità economica. Penso in particolare ad un'impresa che sia gestita in modo particolare [58], il cui cessionario, in seguito alla cessione dell'impresa, abbia ripreso soltanto una piccolissima parte delle strutture, tanto come personale quanto come materiale. In una simile situazione, il giudice nazionale potrebbe effettivamente essere indotto a dichiarare che il trasferimento non esiste a causa della mancanza d'identità tra le due entità.

103. Non risulta che così avvenga nella fattispecie. Tanto più che, nel corso dell'udienza dibattimentale, il governo francese ha fatto valere che, a causa della somiglianza tra le attività svolte dalla precedente e dalla nuova entità e del fatto che la città di Metz ha continuato ad esercitare tali attività secondo le stesse modalità di gestione e di finanziamento, con lo stesso personale, la stessa struttura, negli stessi locali, l'APIM era solo un'«emanazione» della città di Metz. Se il giudice a quo seguisse tale argomentazione, dovrebbe necessariamente concludere che non solo l'attività, ma anche i mezzi necessari alla gestione dell'APIM sono stati trasferiti alla città di Metz, persona giuridica di diritto pubblico. Orbene, una tale situazione rientrerebbe sicuramente nell'ambito della definizione che la Corte fornisce del «trasferimento d'impresa», ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva.

104. In ogni caso, spetta al giudice a quo, alla luce della definizione fornita dalla Corte del concetto d'«identità d'entità», procedere a tali verifiche e accertare se, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa a qua, tenendo conto della specificità dell'entità economica interessata, e in particolare del settore di attività in cui essa opera, l'entità ceduta abbia conservato la sua identità al di là del trasferimento.

105. Qualora il giudice a quo concluda che ricorrono effettivamente i presupposti del trasferimento d'impresa, occorrerà che egli verifichi se, conformemente al diritto nazionale applicabile, il cessionario, nella fattispecie il comune di Metz, sia obbligato a risolvere i contratti di lavoro di diritto privato a causa del trasferimento dell'entità ad una persona giuridica di diritto pubblico.

106. Se così è nella fattispecie, occorrerà ricordare al giudice a quo che la direttiva non è diretta a modificare i diritti nazionali in vigore [59] realizzando un'armonizzazione

58 — Ad esempio, un'impresa che operi in diversi siti, ma che formi un'unità strutturata e indissociabile, che funziona con un personale unico, in particolare per quanto riguarda la gestione, l'esercizio e l'amministrazione di tali siti.

59 — V., in particolare, sentenza 11 luglio 1985, causa 105/84, Danmols Inventar (Racc. pag. 2639, punto 26) o ancora sentenza «Daddy's Dance Hall», citata, punto 16.

completa dei diritti dei lavoratori comunitari nel caso di cambiamento di datore lavoro in seguito ad un trasferimento d'impresa, ma solo a garantire, il più possibile, il proseguimento del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro, senza modificazioni, con il cessionario. La direttiva mira pertanto ad impedire che i lavoratori interessati dal trasferimento dell'impresa si trovino in una posizione meno favorevole per il solo fatto di tale trasferimento. Di conseguenza, la direttiva non potrebbe essere interpretata nel senso che obblighi gli Stati membri a modificare il loro diritto nazionale per consentire ad un'entità di diritto pubblico di conservare i contratti di lavoro di diritto privato, in contrasto con la legislazione nazionale in vigore.

107. Tuttavia, in tale ipotesi, dovrebbe applicarsi l'art. 4, n. 2, della direttiva.

108. Infatti, mi sembra evidente che l'obbligo di risolvere i contratti di lavoro di diritto privato sottoscritti dall'entità economica cedente che sia imposto al datore di lavoro, persona giuridica di diritto pubblico, da una disposizione di diritto nazionale, in presenza di tutte le condizioni che consentono l'applicazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva, dovrebbe essere considerato perlomeno come una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro a scapito del lavoratore, dovuta al solo fatto del trasferimento [60]. In tal senso, conformemente al combinato disposto degli artt. 1, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva, una situazione come quella così descritta rientrerebbe nell'ambito di applicazione della direttiva. Di conseguenza, vi sarebbe effettivamente trasferimento d'impresa e spetterebbe al nuovo datore di lavoro, cessionario dell'attività sino ad allora esercitata dalla precedente entità, assumersi la responsabilità del licenziamento avvenuto per causa sua [61].

109. Come risulta da quanto precede, la direttiva è applicabile alla situazione nella quale il cessionario è una persona giuridica di diritto pubblico. In conformità alla giurisprudenza costante della Corte, per accertare se si configuri un trasferimento d'entità, spetta al giudice a quo verificare che l'entità ceduta abbia conservato la sua identità al di là del trasferimento, tenendo conto delle circostanze della fattispecie e della specificità dell'entità ceduta di cui trattasi.

60 — Per alcuni esempi di applicazione di tale disposizione, v., in particolare, sentenza 12 novembre 1998, causa C-399/96, Europièces (Racc. pag. I-6965) o ancora sentenza Merckx e Neuhuys, citata.

61 — Tale licenziamento potrebbe essere considerato, in conformità al diritto nazionale in vigore, come un licenziamento dovuto alla responsabilità del datore di lavoro, che dà diritto alle indennità previste al riguardo.

Conclusione

110. Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di risolvere la questione sollevata dal Conseil de prud'hommes di Metz nel modo seguente:

«L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione come la ripresa, da parte di un comune — persona giuridica di diritto pubblico —, delle attività di pubblicità e di informazione sui servizi che esso offre ai propri abitanti, esercitate sino a quel momento, nell'interesse di tale comune, da parte di un'associazione senza scopo di lucro — persona giuridica di diritto privato —, qualora ricorrano peraltro gli altri presupposti previsti dalla stessa direttiva.»